



Il Tribunale di Imperia
Sezione Civile-Ufficio Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:

- dott. ssa **Silvana Oronzo** Presidente
- dott. ssa **Maria Teresa De Sanctis** Giudice.
- Dott.ssa **Martina Badano** Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo n. **1/2021 Reg.Conc.** promosso da **Isnardi Immobiliare srl**, in persona del legale rappresentante, con sede in Imperia (IM) Via XXV Aprile 69 (P.I, CF e Numero Iscrizione Registro Imprese 01263920082), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Correale del Foro di Lecce come da delega in atti, elett. dom. presso lo studio del suddetto difensore in Milano, Via P. Mascagni 22,

premesso che in data 22 marzo 2021 la società, nell'ambito della procedura prefallimentare promossa da Banca Passadore & C. spa, ha depositato domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo, deducendo sia di avere i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità alla suddetta sia di trovarsi in stato di crisi per le ragioni in atti esposte, riassumibili nella maturazione di un'esposizione debitoria elevatissima (oltre € 18 milioni a fine anno 2018) in ordine alla quale le iniziative assunte, fra cui quella di predisporre proposta concordataria anche mediante cessione di beni immobili, erano poi venute meno per sopravvenute vicende, fra cui il contenzioso con la Banca Passadore e la crisi del mercato immobiliare;

considerato che l'istante ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 161 comma 6 L.F. chiedendo il termine massimo di legge per il deposito della proposta, del piano e la documentazione di cui all'articolo suddetto anche con riguardo all'indispensabile proroga di pari durata, stante la complessità delle trattative in corso con i creditori;

ritenuto che allo stato possa concedersi il termine richiesto apparendo dai bilanci prodotti che risulti la sussistenza del requisito soggettivo per il ricorso alla procedura in esame,

rilevato che essendo stata proposta domanda di fallimento può concedersi il termine di 60 giorni, decorrenti dal giorno del deposito del ricorso,

ritenuto che sia opportuno in questa fase che l'attività preparatoria sia oggetto di monitoraggio ad opera del Commissario giudiziale che si reputa quindi necessario nominare;

ritenuto indispensabile riunire alla presente procedura quella prefallimentare in corso (cfr. sul punto Cass. n. 4343/2020), per la necessità di coordinare le distinte procedure;

PQM

Riunisce alla procedura di concordato quella prefallimentare pendente;

Dispone che la ricorrente depositi entro 60 giorni dal deposito del ricorso la proposta, il piano e la documentazione previsti dall'art. 161 commi secondo e terzo L.F.;

che la stessa adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, mediante deposito mensile, a partire dal 23 maggio 2021; in particolare la ricorrente dovrà depositare una relazione sulla situazione finanziaria dell'impresa che entro il giorno successivo sarà pubblicata nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria;

nomina Commissario Giudiziale il dott. Giuseppe Musso con studio in Imperia, Via della Repubblica 43,

dispone che la parte ricorrente depositi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto presso la cancelleria del Tribunale la somma di € 20.000,00== per le spese necessarie in questa fase della procedura.

Così deciso in Imperia il 5 maggio 2021

Il Presidente
Dott.ssa Silvana Oronzo